Movimento Cittadino Associato al Movimento Nazionale V.D.P.R.I.
"La Voce Del Popolo per un Risveglio Italiano"
"Riprendiamoci La Nostra Città ... Torregrotta"

Al Signor Sindaco
Dottor Antonino Caselli
PEC protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it
All'Assessore Ilacqua Dario
PEC ilacqua@pec.comune.torregrotta.me.it
Del Comune di Torregrotta

Al Signor Prefetto
PEC protocollo.prefme@pec.interno.it
Del Comune di Messina

Assessore regionale
alle Politiche Sociali
Dott.essa Nuccia Albano
PEC assessore.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dott.ssa Giusi Savarino
PEC assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Al Direttore della Gazzetta del Sud
Dottor Nino Rizzo Nervo
PEC s.e.s.spa@legalmail.it
e per conoscenza ai giornalisti
Dottor Alessandro Tumino
Dott.essa Maria Caterina Calogero
e-mail provme@gazzettadelsud.it

Prot. N. 485/26
Torregrotta 16 luglio 20261

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165

Al Comune di Torregrotta
1. Istanza di Accesso Documentale (L. 241/1990)
Agli assessori regionali:
2. Assessore regionale alle Politiche Sociali Dott.ssa Nuccia Albano
3. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dott.ssa Giusi Savarino
Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs. 33/2013)

Se il Comune non elimina le barriere architettoniche realizza una discriminazione indiretta ai danni del disabile che andrà risarcito. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3691/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di condannare risarcimento del danno da discriminazione indiretta, un Comune che non abbia rimosso le barriere architettoniche che impedivano l'ingresso nella sala consiliare alla consigliera affetta da disabilità. La vicenda vedeva come protagonista una consigliera comunale disabile che aveva convenuto in giudizio il Comune, al fine di ottenere un risarcimento per il danno derivatole all'impossibilità di accedere alle riunioni che venivano svolte nella sala consiliare a causa delle barriere architettoniche presenti.
Sul luogo, infatti, non era presente un ascensore per disabili e, ogni qualvolta lei volesse accedervi, si trovava costretta a farsi trasportare dal personale per due rampe di scale per poi essere posizionata su una sorta di montascale, il che, ad un certo punto, aveva costretto il Comune a spostare le riunioni consiliari nella palestra di una scuola per agevolare la donna.

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165

Secondo quest'ultima, tuttavia, tali circostanze denotavano un comportamento discriminatorio da parte del Comune, del quale chiedeva l'immediata cessazione, unitamente alla condanna del convenuto alla realizzazione di opere idonee a permettere l'accesso ai diversamente abili, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno.
La donna, rimasta soccombente in primo grado, ricorreva dinanzi alla Corte d'Appello che accoglieva l'impugnazione, riconoscendole il diritto al risarcimento del danno. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la mancata eliminazione delle barriere architettoniche, che impedivano l'accesso di persone disabili alle sale comunali, avrebbe realizzato una discriminazione indiretta che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. n. 67/2006, si verifica qualora una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri meno una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri.
La Corte d'Appello precisava, inoltre, come si possa avere una discriminazione indiretta a prescindere dall'esistenza di un'intenzione discriminatoria in capo all'agente.
Veniva, altresì, rilevata l'inadeguatezza del montascale presente nella struttura.
Il Comune ricorreva, pertanto, in Cassazione, evidenziando, innanzitutto, il fatto che l'edificio comunale risaliva ai primi anni '50, mentre la normativa in materia di barriere architettoniche era stata emanata soltanto nel 1999, peraltro, con natura programmatica. A parere del ricorrente, tali elementi assumevano

particolare rilievo nel caso concreto poiché, come da lui sottolineato, l'art. 1 della l. n. 13/1999 prevede di poter essere applicato soltanto ai *"progetti di nuovi edifici"* o alla *"ristrutturazione di interi edifici"*, richiedendo, invece, che a quelli già esistenti siano apportati *"tutti quegli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità da parte dei disabili"*, condizione questa, che secondo il Comune sarebbe stata soddisfatta con l'installazione del montascale.
In relazione a quest'ultimo elemento, il ricorrente eccepiva, peraltro, come lo stesso fosse stato minimizzato dalla Corte d'Appello, nonostante contrassegnasse la volontà del Comune di superare la barriera architettonica esistente, escludendo, di conseguenza, l'imputabilità allo stesso di una condotta discriminatoria. La donna, d'altro canto, proponeva a sua volta ricorso incidentale, con cui rilevava come il Comune non avesse mai attuato le misure necessarie a rendere le sale comunali maggiormente fruibili, considerato, peraltro, che il montascale presente non presentava le caratteristiche richieste dalla legge. Per questo motivo, a suo dire, la sentenza impugnata non sarebbe stata viziata nella parte in cui attribuisce al Comune una condotta indirettamente discriminatoria, visto che la legge non richiede, per la sua configurazione, una specifica volontà in tal senso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale.
Secondo gli Ermellini, contrariamente a quanto affermato dal

Comune, la normativa del 1999 non ha carattere meramente programmatico, bensì precettivo. Per questo motivo va considerata priva di giustificazione qualsiasi situazione di svantaggio per i disabili, i quali possono agire in giudizio ogni qualvolta sia loro impedita o limitata l'accessibilità ad un luogo, anche privato, a prescindere dall'esistenza di una norma che qualifichi lo stato di un certo luogo come barriera architettonica. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il concetto di accessibilità assume una valenza generale, stante l'affermarsi, nella società, di una sempre maggiore consapevolezza in ordine alla necessità di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei disabili per facilitarne la vita di relazione e salvaguardare la loro personalità e la loro saluto psico-fisica. Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 3691 per approfondire il precedente giurisprudenziale che ha condannato un comune al risarcimento per discriminazione indiretta, stabilendo che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici viola i diritti fondamentali anffas.net. L'inottemperanza di molti enti locali agli obblighi di accessibilità è un tema molto dibattuto. La normativa italiana in materia impone regole chiare e vincolanti per garantire la mobilità e la fruibilità degli spazi.

Le Leggi a Tutela dell'Accessibilità

- **Legge 67/2006:** Tutela le persone con disabilità contro ogni forma di discriminazione. La mancata rimozione di barriere architettoniche che impediscono l'accesso agli uffici pubblici

è configurata come **discriminazione indiretta** (come ribadito anche dalla Corte di Cassazione) associazionelucacoscioni.it.

- **Legge 13/1989 e D.M. 236/1989:** Stabiliscono le prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
- **D.P.R. 503/1996:** Regolamenta l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani, negli edifici e nei servizi pubblici.

Il Segretario Nazionale e Presidente dei Movimenti Cittadini Rosario Pietro Cannarozzo a capo del **Movimento Politico V.D.P.R.I. La Voce Del Popolo per un Risveglio Italiano che raggruppa i Movimenti cittadini Riprendiamoci la Nostra Città Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora Venetico, Valdina, Torregrotta, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela e Milazzo;** ritiene che molti comuni fra questi il Comune di Torregrotta con la Frazione di Scala Torregrotta sta violando le disposizioni di legge, su quanto riguarda le sistemazioni delle spiagge usufruendo dei finanziamenti dalla Regione Siciliana.

Si richiede agli assessori intestatari della presente PEC

1. Finanziamenti dati al Comune di Torregrotta Frazione Scala Torregrotta per la sistemazione delle spiagge e del verde pubblico dal 2021 ad oggi;
2. I progetti che il comune di Torregrotta ha inviato agli assessori per ottenere i finanziamenti dal 2021 ad oggi
3. Invio degli ispettori per controllare che quanto realizzato dai vari progetti sia stato effettuato a regola d'arte

Su quanto sopra scritto, si segnala e denuncia la grave situazione di inaccessibilità e la violazione delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche presso la spiaggia che dalla Piazza Graziella Campagna va a finire alla magnifica spiaggia trascurata dall'amministrazione comunale.
In particolare, si riscontrano le seguenti non conformità:

1. **Passerelle mobili non a norma:** Le passatoie presenti non garantiscono un transito sicuro e continuo per le carrozzine. Risultano essere troppo strette, interrotte bruscamente o realizzate con materiali inadeguati, impedendo l'avvicinamento al bagnasciuga e violando le disposizioni in materia di accessibilità (L. 13/1989 e Linee Guida regionali). Si allegano le foto.
2. **Docce non adeguate:** Gli impianti igienici e le docce presenti non sono strutturati per essere utilizzati da persone con disabilità motoria (mancanza di spazi di manovra, assenza di maniglioni di sostegno, altezze non a norma).
3. **Posteggi riservati insufficienti o non conformi:** I posti auto riservati ai titolari di contrassegno disabili sono numericamente inferiori rispetto agli standard di legge e spesso privi dei requisiti tecnici (spazi laterali inadeguati per la discesa dalla vettura, assenza di raccordi con i percorsi pedonali).

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

all'Assessorato in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze di vigilanza sul demanio marittimo e sugli enti locali, di effettuare le opportune verifiche ispettive e di imporre ai responsabili la messa

a norma immediata delle strutture, al fine di garantire il diritto alla mobilità e alla fruibilità del mare a tutti i cittadini.
Si allega:
Copia del documento d'identità6
documentazione fotografica a supporto di quanto esposto.

Rosario Pietro p.i. Cannarozzo
Presidente del Movimento Cittadino
Riprendiamoci la nostra Città Torregrotta

SITO WEB rosariopietrocannarozzo.it
E-maiòl rosario.fnl@gmail.com
PEC rosario.fnl@postecert.it
cell. 3472118165











